

(N. 2226)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DAMAGIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1983

Istituzione della zona franca nel territorio della Sicilia centro-meridionale

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che si ha l'onore di presentare per l'approvazione del Parlamento, ha lo scopo di creare nella fascia centro-meridionale della Sicilia, comprendente gli ambiti territoriali delle province di Caltanissetta ed Agrigento, una zona di franchigia doganale per gli operatori economici nazionali ed esteri che hanno la loro sfera di interessi particolarmente orientata nel bacino del Mediterraneo.

L'area della Sicilia centro-meridionale è stata investita dalla grave crisi dell'industria petrolchimica, che nel polo di Gela sta mietendo migliaia di posti di lavoro. Ed inoltre si tratta di zona tra le più popolate e meno sviluppate della Sicilia, ove si registra anche il ritorno di migliaia di emigrati espulsi dai Paesi europei colpiti dalla crisi economica.

Mentre è in corso la ristrutturazione selvaggia dei grandi complessi industriali ivi insediati negli anni sessanta, e mentre è in

corso un timido tentativo di ricostruzione del tessuto economico, si stanno verificando degli avvenimenti che da un lato, se positivamente conclusi, possono apportare all'economia del Paese consistenti vantaggi, ma potrebbero costituire un'ulteriore penalizzazione per il territorio della zona in questione.

Sono in corso nell'entroterra dell'area considerata e nell'immediato fuori costa sondaggi petroliferi che hanno già dato risultati positivi.

Vi è noto, infine, onorevoli senatori, che il piano energetico nazionale ha individuato in zone poste all'interno dell'area presa in considerazione i siti per la localizzazione di una centrale elettronucleare e di una centrale carboelettrica.

Il riconoscimento di questa area come zona a franchigia doganale, con tutto ciò che questo fatto comporta di positivo, ci sembra costituire quasi un atto dovuto del-

lo Stato a favore del territorio e delle popolazioni che vi abitano, destinate a sopportare così gravosi oneri.

D'altro canto istituire una « zona franca » al centro del Mediterraneo, sulle rotte battute dal traffico mercantile più intenso, alle spalle delle aree marittime interessate da una massiccia campagna di ricerche petrolifere condotte dalle maggiori compagnie internazionali, potrebbe costituire una base di appoggio per gli operatori commerciali nazionali ed esteri e in ultima analisi un vantaggio per l'economia del Paese.

È notorio infatti che, per la carenza di zone franche nel Mediterraneo, i più grossi operatori commerciali sono costretti ad istituire loro depositi nella zona franca di Rotterdam o in altre zone franche del nord Europa.

Inoltre, poichè la franchigia doganale dovrebbe anche, particolarmente, essere applicata alla libera circolazione ed alla lavorazione e manipolazione di tutti i prodotti di natura petrolifera, all'interno ovviamente della zona franca, ciò costituirebbe un forte incentivo per quegli imprenditori che volessero lavorare le materie prime di tale natura poste in regime di temporanea importazione, destinando alla riesportazione i prodotti ottenuti.

La stessa area potrebbe accogliere i cantieri di montaggio e riparazione dei mezzi navali e delle strutture di perforazione delle maggiori società petrolifere attualmente impegnate nella ricerca petrolifera nel Mediterraneo, in franchigia doganale e comunque senza incorrere nei lacci della complessa normativa vigente nel restante territorio nazionale e negli altri Paesi rivieraschi.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****CAPO I****DETERMINAZIONE DELLA ZONA FRANCA****Art. 1.**

Il territorio della Sicilia centro-meridionale comprendente le province di Caltanissetta e Agrigento è considerato fuori della linea doganale agli effetti dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e viene costituito in zona franca. Il relativo regolamento, di cui al successivo articolo 32, verrà emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il quinto comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Sono assimilati ai territori extra doganali i depositi franchi, i punti franchi, gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli 132, 164, 166 e 254, ed il territorio della Sicilia centro-meridionale, comprendente le province di Caltanissetta e Agrigento, costituito in zona franca ».

Art. 3.

Il regime di zona franca ha effetto nei riguardi dei diritti di confine e degli altri istituti doganali di cui all'articolo 34 del

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

citato testo unico 23 gennaio 1973, n. 43, ed ha altresì effetto:

1) nei riguardi degli importi compensativi monetari istituiti con regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 974 del 12 maggio 1971;

2) nei riguardi dell'imposta sul valore aggiunto, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 4.

Nella zona franca sono ammesse le merci di ogni specie e di qualsiasi origine, provenienza o destinazione.

Le merci ammesse nella zona franca possono formare oggetto, alle condizioni stabilite dalla presente legge:

a) di operazioni di carico, scarico, trasbordo e magazzinaggio;

b) delle manipolazioni usuali consentite dalle disposizioni in vigore;

c) di operazioni di distruzione;

d) di operazioni di trasformazione.

Art. 5.

Su richiesta del proprietario o del suo locale rappresentante, le merci nazionali e nazionalizzate introdotte nella zona franca di cui ai capitoli da 84 a 90 della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, si considerano, a tutti gli effetti fiscali, come esportate, salvo per quanto riguarda le restituzioni per le quali, in applicazione delle disposizioni vigenti, sia prevista l'uscita dal territorio geografico quale elemento essenziale per la loro concessione.

CAPO II

ESCLUSIONE DAL REGIME DI ZONA FRANCA

Art. 6.

I Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero,

sentito il presidente della Regione Sicilia, possono disporre l'esclusione dai benefici previsti dal regime di zona franca delle merci o categorie di merci la cui introduzione possa rivelarsi pregiudizievole agli interessi economici dello Stato o della Regione.

CAPO III

REGIMI DOGANALI-ECONOMICI E FRANCHIGIE DOGANALI

Art. 7.

Le merci estere introdotte nella zona franca possono essere dichiarate:

- a) per l'importazione definitiva;
- b) per l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;
- c) per la spedizione da una dogana all'altra;
- d) per il trasporto;
- e) per il deposito.

Art. 8.

Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca possono essere dichiarate:

- a) per l'esportazione definitiva;
- b) per l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;
- c) per il cabotaggio;
- d) per la circolazione,

alla condizione che nei loro confronti non siano state concesse agevolazioni fiscali, in applicazione dell'articolo 6 della presente legge.

Art. 9.

Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca e per le quali siano state concesse agevolazioni fiscali, in ap-

plicazione dell'articolo 6 della presente legge, si trovano nella condizione giuridica di merci estere; per esse il proprietario o il suo legale rappresentante può richiedere la applicazione delle norme vigenti in materia di reintroduzione in franchigia.

Art. 10.

Le merci introdotte nella zona franca, per le quali le disposizioni legislative comunitarie o nazionali prevedano l'esonero totale dai dazi doganali all'importazione o che siano ammesse ad un regime di franchigia in ragione della loro particolare destinazione, mantengono la loro condizione di merci nazionali o nazionalizzate.

CAPO IV

PROCEDURE DOGANALI E CAUZIONI

Art. 11.

Il vincolo delle merci introdotte in zona franca ad uno dei regimi previsti dal capo III del presente titolo comporta l'applicazione delle procedure doganali previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in tutti i casi in cui non siano previste norme speciali.

Art. 12.

Agli effetti dell'esonero dall'obbligo di prestare cauzione, di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed in deroga alle norme vigenti, il capo del compartimento doganale d'ispezione di Palermo, su conforme parere dell'intendenza di finanza territorialmente competente, può concedere all'Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in genere, nonchè alle ditte di notoria solvibilità, l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di

terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da essi effettuate in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o della ditta; in tal caso l'ente o la ditta devono, entro cinque giorni dalla notifica della revoca dell'esonero, prestare cauzione relativamente alle operazioni in corso.

Art. 13.

Fermo restando l'obbligo di prestare cauzione a norma del secondo comma del precedente articolo 12, l'ente o la ditta nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca del beneficio dell'esonero dal prestare cauzione possono proporre, nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione, ricorso al Ministro delle finanze, che decide nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso.

In caso di silenzio nel suddetto termine il ricorso s'intende accolto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PROVVISORIE

CAPO I

AGEVOLAZIONI TEMPORANEE

Art. 14.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 168 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al fine di accelerare il processo di industrializzazione, è temporaneamente consentita la immissione nella zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dai diritti doganali, dei macchinari, degli equipaggiamenti, delle installazioni e dei materiali necessari per l'avviamento delle imprese industriali, commerciali, turistiche ed agricole di nuova costituzione e per il ram-

modernamento e l'ampliamento di quelle già esistenti.

L'agevolazione può essere richiesta entro il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per le imprese nuove, non oltre due anni dalla loro costituzione.

Art. 15.

In deroga alle disposizioni doganali in vigore è consentita la immissione nella zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione da imposte e dai diritti doganali in genere, dei generi alimentari di prima necessità nonché delle materie prime destinate ad essere lavorate nel territorio della zona franca.

Il beneficio di cui al presente articolo potrà essere concesso per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Alle imprese di cui all'articolo 15 della presente legge esistenti o che sorgeranno nella zona franca potrà essere concesso, dal direttore della circoscrizione doganale territorialmente competente:

a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e siano sottoposti alla vigilanza permanente della Guardia di finanza;

b) di corrispondere, sui prodotti ottenuti da trasformazioni effettuate in zona franca, i soli diritti di confine di cui all'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, afferenti le materie prime estere impiegate;

c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali e

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nazionalizzate per essere ivi lavorate e successivamente reintrodotte nel territorio locale sotto forma di prodotti finiti e semilavorati. Le relative autorizzazioni saranno comunicate al Ministro delle finanze, che potrà revocarle o modificarle entro tre mesi dalla data della loro concessione su conforme parere della Regione Sicilia.

Art. 17.

Sono applicabili alle merci introdotte nella zona franca tutte le concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni in vigore e segnatamente dall'articolo 214 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quali speciali agevolazioni per il traffico internazionale.

Art. 18.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 177 e 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la temporanea importazione è autorizzata dal direttore della circoscrizione doganale territorialmente competente. Delle autorizzazioni concesse è data comunicazione al Ministro delle finanze che, sentito il comitato di cui all'articolo 221 del medesimo testo unico, può disporre la revoca o la modifica di intesa con il presidente della Regione Sicilia.

Art. 19.

Le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, relative alle violazioni doganali sono applicabili compatibilmente con le norme speciali della presente legge.

Costituiscono, comunque, casi di contrabbando:

a) la immissione di merci estere in magazzini della zona franca destinati esclusi-

vamente al deposito di merci nazionali o nazionalizzate;

b) il trasporto di merci estere per strada non permessa quando sia provato il proposito di introdurle in frode;

c) il deposito di merci estere nella zona franca, in località, in quantità e per qualità non permesse;

d) l'introduzione nella zona franca di merci in genere di cui non sia consentito l'ingresso, in esenzione doganale, ai sensi della presente legge.

Art. 20.

Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facoltà di accedere agli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi genere e specie, esistenti nella zona franca, per effettuare controlli e verifiche al fine di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni doganali.

Art. 21.

L'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, l'ampliamento, l'ammodernamento e la trasformazione di quelli esistenti ed i relativi redditi industriali sono esonerati, per un periodo di dieci anni dalla loro attivazione, da tutte le imposte dirette presenti e future.

Art. 22.

È istituito il Consorzio per la zona franca della Sicilia centro-meridionale con sede legale in Gela nella provincia di Caltanissetta.

Di esso fanno parte:

a) la Regione Sicilia;

b) le amministrazioni provinciali di Caltanissetta e Agrigento;

c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta e Agrigento;

d) i comuni di Caltanissetta, Gela, Niscemi, Butera, Mazzarino, Riesi, Sommatino e Delia della provincia di Caltanissetta;

Agrigento, Canicattì, Licata, Porto Empedocle, Lampedusa e Linosa, Sciacca della provincia di Agrigento.

Possono aderire al Consorzio i comuni delle province di Caltanissetta e Agrigento; gli enti pubblici economici nazionali e regionali, gli istituti di credito.

Art. 23.

Il Consorzio verrà costituito mediante atto pubblico.

Atto costitutivo e statuto del Consorzio dovranno essere sottoposti per il visto di approvazione, entro trenta giorni dalla stipula, ai Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero ed alla presidenza della Regione Sicilia.

Art. 24.

Nelle more della costituzione del Consorzio, la gestione provvisoria della zona franca è affidata ad una commissione speciale, denominata « Commissione per la gestione provvisoria della zona franca della Sicilia centro-meridionale », costituita da:

a) il presidente della Regione Sicilia o da un suo rappresentante: presidente;

b) tre rappresentanti dell'Amministrazione centrale, nominati dai Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

c) tre rappresentanti dell'amministrazione regionale, nominati dagli assessori al bilancio ed alle finanze, all'industria e al territorio ed ambiente;

d) dai presidenti, o da un loro rappresentante, delle amministrazioni provinciali di Caltanissetta e Agrigento;

e) dai presidenti, o da un loro rappresentante, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Caltanissetta e Agrigento;

f) dai sindaci, o da un loro rappresentante, dei comuni di Caltanissetta, Gela, Ni-

scemi, Butera, Mazzarino, Riesi, Sommatino, Delia, Licata, Porto Empedocle, Agrigento, Canicattì, Lampedusa e Linosa, Sciacca.

Art. 25.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i confini territoriali della zona franca con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il presidente della Regione Sicilia.

Art. 26.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Sicilia redigerà il piano regolatore territoriale della zona franca, che dovrà prevedere le opere, i servizi e le infrastrutture necessari alla corretta, economica e funzionale gestione della zona stessa.

Nella redazione del piano regolatore si dovrà tenere conto delle opere, infrastrutture e servizi già esistenti o in corso di realizzazione alla data di presentazione del piano stesso.

Art. 27.

Le opere, infrastrutture e servizi la cui costruzione si renda necessaria per la gestione della zona franca sono dichiarati di pubblica utilità.

Le occupazioni e le espropriazioni che allo scopo si renderanno necessarie saranno effettuate secondo le vigenti norme in materia.

Art. 28.

Il piano regolatore territoriale della zona franca è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, sentito il CIPE, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del commercio con l'estero e della marina mercantile.

Art. 29.

Le opere previste dal piano regolatore generale, la cui realizzazione dovrà essere affidata ad un consorzio di imprese a prevalente capitale pubblico, saranno finanziate col contributo del 70 per cento a carico del bilancio dello Stato e per il restante 30 per cento a carico del bilancio della Regione Sicilia.

Le opere, infrastrutture e servizi della zona franca costituiscono il patrimonio immobiliare del Consorzio per la zona franca.

Art. 30.

Talune opere e infrastrutture di servizio possono essere riservate all'uso esclusivo di utenti pubblici o privati mediante *leasing* o altre forme di locazione, stipulate tra il Consorzio e gli utenti aventi interesse.

Non possono essere riservate ad uso esclusivo le infrastrutture di comunicazione.

Art. 31.

Il patrimonio mobiliare del Consorzio è costituito, oltre che dai versamenti degli enti locali territoriali ed istituti partecipanti alla costituzione, da un fondo di lire 10 miliardi costituito con contributo, *una tantum*, per il 70 per cento a carico del bilancio dello Stato e per il restante 30 per cento a carico del bilancio della Regione Sicilia.

Art. 32.

Il regolamento di applicazione della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentita la Regione Sicilia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.